

ATTO N. 559

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 809 del 26/07/2011)

***“SCIOGLIMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA (A.R.U.S.I.A.) - ABROGAZIONE DELLA L.R. 26/10/1994, N. 35”***



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 02/08/2011*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 02/08/2011



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 809 DEL 26/07/2011

OGGETTO: DDL "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35". Adozione.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Riferisce l'Assessore Tomassoni

“La finalità specifica del disegno di legge è da ricercare nella necessità di porre in essere misure di riforma organizzativa e funzionale per qualificare la funzionalità del sistema, con la conseguente ottimizzazione delle risorse.

Tale intervento legislativo, pertanto, si colloca coerentemente nell'ambito del processo di riforma, tuttora in corso, intrapreso dalla Regione Umbria con il disegno di legge recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”, adottato con delibera di Giunta regionale n. 328 del 4 aprile 2011, attualmente in discussione dinanzi alla competente Commissione del Consiglio regionale, e con il disegno di legge che la Regione si appresta ad emanare, finalizzato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, alla razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale.

Il disegno di legge che segue consta di 7 articoli e reca la disciplina dei procedimenti di scioglimento dell'A.R.U.S.I.A. e del conseguente subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi che all'A.R.U.S.I.A. facevano capo.

In particolare, le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 disciplinano, oltre alle modalità e alle procedure per la successione della Regione nella titolarità e nell'espletamento delle competenze già in capo all'A.R.U.S.I.A., l'attività di Commissario liquidatore, che dovrà essere tempestivamente nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per consentirgli di completare le operazioni di liquidazione entro un termine particolarmente contenuto (sei mesi).

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35”;

Visto il parere del Comitato legislativo rilasciato nella seduta del 12 luglio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del Regolamento della Giunta regionale;

Ritenuto di dover procedere alla adozione del disegno di legge di cui all'oggetto del presente atto, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35” e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



Disegno di legge: "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35--"


RELAZIONE

La finalità specifica del disegno di legge va ricercata nell'esigenza di porre in essere misure di riforma organizzativa e funzionale, con l'obiettivo di qualificare la funzionalità del sistema, innalzando il livello di qualità delle prestazioni, ottimizzando le risorse disponibili.

E' infatti indispensabile rendere sempre più efficace ed efficiente il funzionamento delle istituzioni per qualificare il ruolo della pubblica amministrazione, alla luce, anche, di quanto dispone il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il disegno di legge, ancora all'esame del Parlamento, recante il c.d. Codice delle autonomie locali.

Il disegno di legge qui in commento si colloca coerentemente nell'ambito del processo di riforma, tuttora in corso, intrapreso dalla Regione Umbria con il disegno di legge recante "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*", adottato con delibera di Giunta regionale n. 328 del 4 aprile 2011, attualmente in discussione dinanzi alla competente Commissione del Consiglio regionale, e con il disegno di legge che la Giunta regionale si appresta ad adottare, finalizzato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, alla razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale.

Il disegno di legge che segue consta di 7 articoli e reca la disciplina dei procedimenti di scioglimento dell'A.R.U.S.I.A. e conseguente subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi che all'A.R.U.S.I.A fanno capo. In particolare, le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 disciplinano, oltre alle modalità e alle procedure per la successione della Regione nella titolarità e nell'espletamento delle competenze già in capo all'A.R.U.S.I.A., l'attività di Commissario liquidatore, che dovrà essere tempestivamente nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per consentirgli di completare le operazioni di liquidazione entro un termine particolarmente contenuto.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 "

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, nell'obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)", nonché l'esercizio dei compiti alla stessa affidati

Art. 2
(Soppressione dell'A.R.U.S.I.A.)


1. L'A.R.U.S.I.A. è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A. soppressa ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

Art. 3
(Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)

1. Il Commissario liquidatore è nominato con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso, i casi di proroga e revoca dello stesso, nonché il contingente di personale a supporto delle attività liquidatorie.

2. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla nomina. Fino a tale giorno, gli organi in carica continuano a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esercitare le loro funzioni.

3. Le norme della l.r. 35/1994, abrogate per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore.

Art. 4**(Funzioni e compiti del commissario liquidatore)**

1. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Durante la fase di liquidazione possono essere adottati, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed adeguatamente motivati necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A.

3. Il Commissario liquidatore all'atto del suo insediamento:

a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell' A.R.U.S.I.A.;

c) trasferisce alla Regione i beni mobili dell'A.R.U.S.I.A, costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene previa approvazione della Giunta regionale;

d) accerta lo stato di attuazione dei compiti affidati all'A.R.U.S.I.A dalle specifiche disposizioni regionali e trasferisce alla Regione le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'A.R.U.S.I.A., la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'A.R.U.S.I.A.;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) lo svolgimento delle altre attività comunque connesse alla liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.;

6. La Giunta regionale, con l'atto di approvazione del piano di liquidazione, dispone anche in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.

7. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale di cui all'art. 5, comma 1.

8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio sono conclusi in un tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il Commissario trasmette mensilmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

9. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.

10. La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla Giunta regionale.

11. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

12. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue sono iscritte nel bilancio regionale.

Art. 5

(Assegnazione del personale. Stato giuridico ed economico)

1. Il personale in servizio presso l'A.R.U.S.I.A. alla data del 30 giugno 2011 è assegnato alle strutture della Giunta regionale Umbria dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le esigenze della liquidazione dell'A.R.U.S.I.A. e per le



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

necessità degli uffici regionali.

Art 6

(Norme di abrogazione)


1. La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 ("Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)") è abrogata.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri connessi ai compiti trasferiti alla Regione, a seguito della soppressione dell'ARUSIA, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.011 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Attività istituzionali" (capp. 7818-7819).

2. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione dell'ARUSIA, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue accertate.





Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: -staff1 Supporto tecnico specialistico per il processo di razionalizzazione delle agenzie regionali e delle società partecipate e per la semplificazione normativa e amministrativa

OGGETTO: DDL "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35". Adozione.


SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Nell'ambito del processo di riforma intrapreso dalla Regione con il disegno di legge recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali", il presente disegno di legge persegue l'obiettivo primario della razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale. Ulteriore obiettivo è quello di qualificare la funzionalità del sistema ottimizzandone la funzionalità, alla luce di quanto disposto dal DLgs. 150/2009, dal DLgs. 78/2010 e dal disegno di legge, ancora all'esame del Parlamento, recante il c.d. Codice delle autonomie locali.


RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
•Art. 2	Spesa corrente	-	
•Art. 2	Spesa conto capitale	-	
•			
•			
	Totale	-	
	Saldo da finanziare	-	

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:



DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Per l'attuazione del presente disegno di legge non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per l'esercizio di entrata in vigore della legge poiché si prevede di utilizzare le risorse già previste nel bilancio regionale e destinate al finanziamento dei compiti attualmente affidati all'ARUSIA con legge regionale 26/04/1994, n. 35.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente



SEZIONE II ²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:



QUADRO FINANZIARIO a regime			
			Saldo da finanziare a pareggio: € _____ - _____
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	_____ - _____	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Il saldo da finanziare è pari a zero poiché il Servizio proponente prevede l'utilizzo di risorse finanziarie già disponibili nel bilancio regionale dell'esercizio di entrata in vigore della legge.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2011	2012	2013
Saldo da finanziare			
• Spesa corrente	-	-	-
• Spesa in conto capitale	-	Legge finanziaria	Legge finanziaria

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La copertura finanziaria del presente disegno di legge per gli anni successivi all'esercizio di entrata in vigore della legge è rimandata alla legge finanziaria regionale.

ANNOTAZIONI:

Sulla base dell'esame del disegno di legge e delle indicazioni fornite si propone la seguente norma finanziaria:

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri connessi ai compiti trasferiti alla Regione, a seguito della soppressione dell'ARUSIA, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.011 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Attività istituzionali" (capp. 7818-7819).
2. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione dell'ARUSIA, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue accertate.


Servizio Bilancio e finanza

_____ 



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: DDL "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35". Adozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 22/07/2011

IL DIRETTORE
GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: DDL "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35". Adozione.

PROPOSTA ASSESSORE


L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 22/07/2011

Assessore Franco Tomassoni



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
UMANE E STRUMENTALI

Ambito di coordinamento
Ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali

OGGETTO: DDL "Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35". Adozione.

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010 e n. 58/2011 esprime parere favorevole.

Perugia, li 21 luglio 2011

IL COORDINATORE
ERNESTA MARIA RANIERI

- 1 AGO. 2011 |
Perugia, li
Per copia conforme
all'originale.
II FUNZIONARIO